

Chi ha avuto un trasferimento annuale su altra sede rischia di non potersi candidare alle elezioni

Rsu, i prof in mobilità restano fuori

Intanto l'Aran ufficialmente tace, in attesa di un contenzioso

DI ANTIMO DI GERONIMO

Rsu, candidature a rischio per i docenti in utilizzazione o assegnazione provvisoria, ossia i docenti di ruolo che godono di un trasferimento annuale su altra sede. Sono gli insegnanti che stanno fruendo di provvedimenti di mobilità annuale e che l'Aran, in un incontro ufficiale con i sindacati, ha dichiarato in sostanza non avere titolo a candidarsi per le rappresentanze sindacali unitarie nella sede di servizio. Le elezioni, che si svolgeranno a dicembre, sono il banco di prova per testare la forza dei sindacati.

■ CANDIDATURE SOLO NELLA SEDE DI TITOLARITÀ

Secondo quanto risulta a *ItaliaOggi*, sarebbe questo l'orientamento dell'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran). Orientamento che risulterebbe fondato sull'applicazione analogica del 5° paragrafo della nota Aran, prot. 8050, dell'11 settembre 2006. L'Aran ritiene, infatti, che il personale della scuola in comando o fuori ruolo presso altre amministrazioni di diverso comparto mantiene l'elettorato passivo presso l'istituto scolastico da cui proviene.

A patto che il suo rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato e che rientri in servizio qualora eletto, con revoca del

Le norme di riferimento

Articolo 47-bis del decreto legislativo 29/93

È la norma che ha istituito le rappresentanze sindacali nel pubblico impiego (rsu). La stessa norma introduce nuove regole sulla rappresentatività sindacale, che si calcola facendo la media al 50% sul numero degli iscritti e per il restante 50% sul numero dei voti assegnati al sindacato nelle elezioni delle rsu

Contratto quadro del 7 agosto 1998

È l'accordo intercompartimentale che ha introdotto le rsu nel pubblico impiego, dettando le regole generali per l'attuazione dell'articolo 47-bis del decreto 29/93

Nota Aran prot. 8050 dell'11 settembre 2006

È il provvedimento che reca le disposizioni di attuazione dell'accordo quadro del 1998. Reca una serie di chiarimenti forniti dall'Aran per lo svolgimento delle elezioni

comando o del fuori ruolo. E ciò avrebbe valore anche per chi si trova in utilizzazione o assegnazione provvisoria.

■ MA L'ARAN NON SI PRONUNCIA

Secondo l'agenzia, dunque, l'accesso all'elettorato passivo (la possibilità di candidarsi) è consentito solo nella sede di titolarità.

Tale orientamento non si formalizzerà, peraltro, in una nota scritta perché, sempre secondo quanto risulta a *ItaliaOggi*, l'Aran sarebbe disposto a intervenire solo in sede di contenzioso. Il tutto nonostante siano ormai centinaia i quesiti pervenuti sulla questione da ogni parte d'Italia.

■ DIRITTI ELETTORALI A RISCHIO PER CHI NON HA LA SEDE

Il silenzio dell'agenzia, peraltro, rischia di gettare un'ombra sulla legittimità di migliaia di candidature.

Oltre tutto, se tale orientamento dovesse continuare a prevalere, si verificherebbe una situazione per certi versi paradossale. A fronte di migliaia di docenti che potrebbero candidarsi solo in scuole dove non prestano servizio e non hanno interesse a ritornare, vi sarebbero altre migliaia di docenti che non hanno una sede di titolarità. E dunque, non potrebbero candidarsi in alcun modo. Basti pensare ai docenti di sostegno della scuola se-

condaria di II grado e ai docenti delle dotazioni organiche provinciali. Questi ultimi sono i cosiddetti docenti in esubero sugli organici provinciali e ammontano a circa 8 mila unità.

In questi ultimi casi, dunque, l'impossibilità di accedere all'elettorato passivo nella scuola di servizio si tradurrebbe nella negazione del diritto a candidarsi tout court.

Fatto questo che fa a pugni con la Costituzione. Il tutto a due settimane dalla chiusura dei termini per la presentazione delle liste elettorali da parte dei sindacati, prevista per il 4 novembre prossimo. Vediamo ora chi può candidarsi e chi no.

■ CHI PUÒ CANDIDARSI

Possono candidarsi tutti i lavoratori titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con alcune eccezioni indicate nelle disposizioni già fornite dall'Aran con la nota dell'11 settembre.

■ CHI NON PUÒ CANDIDARSI

E dunque, oltre ai docenti non titolari nella sede di servizio, non possono candidarsi né i presentatori della lista, né i membri della commissione. E neppure i dipendenti a tempo determinato. Accesso negato anche ai dipendenti con qualifica dirigenziale.

Compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente sco-

lastico a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale (i presidi incaricati). Il divieto d'accesso è esteso anche ai dipendenti in servizio in comando o fuori ruolo provenienti da altre pubbliche amministrazioni di comparti diversi da quello della scuola, in quanto conservano l'elettorato passivo nell'amministrazione di provenienza. Possono essere candidati, invece, i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione enunciata nell'elenco delle esclusioni.

■ ELEZIONI DAL 4 AL 7 DICEMBRE

Le elezioni si terranno in tutte le istituzioni scolastiche dal 4 a 7 dicembre prossimo. Le commissioni elettorali dovranno insediarsi entro il 26 ottobre e, in ogni caso, dovranno costituirsi entro il 30 ottobre. Le liste elettorali dovranno essere affisse all'albo il 30 novembre. I risultati delle consultazioni elettorali dovranno essere resi noti tra il 7 e il 12 dicembre prossimi. Infine, il 13 dicembre le scuole invieranno i verbali elettorali all'Aran. (riproduzione riservata)

Azienda
Scuola

a cura di
ALESSANDRA RICCIARDI